

il rimpatrio degli arruolati su navi mercantili; crediti per contributi obbligatori dovuti alla Cassa invalidi della mar. merc. ed ad altri istituti di previdenza e di assistenza sociale per la gente di mare (art. 4, n. 2, modificato con R. D. 18 giugno 1931, n. 823); *b*) dalle spese, le indennità ed i premi di salvamento dovuti per l'ultimo viaggio e dalle somme dovute per contribuzione di avarie comuni (art. 4, n. 3); *c*) dai crediti sorti da urti, investimenti, avarie al carico o ai bagagli, ferite corporali ai passeggeri ed agli equipaggi (art. 4, n. 4); *d*) dai crediti provenienti dalle obbligazioni contratte dal capitano al di fuori del porto d'armamento ed in virtù dei suoi poteri legali, per i bisogni della nave e le necessità del viaggio (art. 4, n. 5).

È da notare, intanto, che tutti i crediti privilegiati compresi nel detto art. 4, conservano l'ordine in cui sono in esso posti, finchè si riferiscono ad un viaggio unico (art. 7, I comma), ovvero a più viaggi compresi in un unico contratto d'arruolamento (art. 8, II comma). In ogni altro caso, i crediti privilegiati dell'ultimo viaggio sono preferiti a quelli dei viaggi precedenti (art. 8, I comma) <sup>(683)</sup>.

Naturalmente, ciò vale anche per i salari dei piloti, ai quali, è superfluo aggiungere, si estende anche la disposizione del II comma dell'art. 7, secondo cui i crediti compresi in ciascuno dei numeri dell'art. 4 concorrono fra di loro in caso d'insufficienza del prezzo, in proporzione del loro ammontare.

Per il sorgere del privilegio per i salari dei piloti e per ogni altra ragione di credito navale non è prescritta alcuna formalità iscrizionale, e vale per essi l'ampia libertà di prova propria dei rapporti commerciali (art. 9) <sup>(684)</sup>. È ammessa, perciò, anche la prova testimoniale, e, sempre che l'autorità giudiziaria lo consenta, anche se il valore dell'oggetto della convenzione superi le lire 2 mila (art. 44 cod. comm.).

In forza del loro diritto privilegiato, i piloti hanno un potere immediato sulla cosa, nel senso di poterne realizzare il va-

(683) Cfr. art. 447, 448 del prog. 1931 di cod. mar. ed art. 5 e 6 della Conven. di Bruxelles.

(684) Cfr. art. 450 del prog. 1931 di cod. mar. e l'art. 11 della Convenz. di Bruxelles.